

Circolari.

LA DIREZIONE DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE
NELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Voci insidiose di malevoli, diffuse specialmente ne' comuni delle valli e della campagna, tendenti a far credere che fosse intenzione del Governo di ridurre le somme ora impiegate a favore della Pubblica Educazione, hanno fatto sì che molte Municipalità, già per sé stesse indolenti, e che considerano il beneficio delle scuole come un peso comunale insopportabile, trascurassero quasi affatto la sorveglianza delle scuole comunali.

Sono 18 anni che i Supremi Consigli dello Stato, riconoscendo che la prosperità delle nazioni procede a pari passo coir incivilimento, volgono in ispecial modo le loro cure al prosperamento del ramo dell'istruzione ed educazione pubblica, per cui si spende un'ingente somma annua sull'erario pubblico. Egli è vero che, se si sono fatti rilevanti progressi, non giungono però questi a compiere i desideri, e sventuratamente abbiamo ancora molte scuole mai condotte, sia per indulgenza municipale, sia per difetto di buoni maestri, alle quali mancanze sarà nostra cura di provvedere col chiamare al dovere le Municipalità indolenti o colle multe o coi mezzi che saranno del caso.

Quanto alla deficienza di buoni maestri vi si va riparando colla continuazione della metodica ove veggiamo accorrere la gioventù animata de più santi principi d'essere utili a sé ed agli altri coll'istruzione a cui si dedicano con tutto all'animo. Evvi un difetto ancora che fa scarseggiare i buoni maestri, ed è la tenuità del soldo che si elargisce ai medesimi, tante volte fatto sospirare per mesi ed anni. Se le Municipalità fossero men grette ed elargissero un soldo sufficiente a poter vivere, quanta gioventù non si dedicherebbe di più al ramo dell'istruzione?

Del resto anche in quest'anno le Supreme Autorità nulla hanno ommesso per incoraggiare la Pubblica Educazione; solo vogliono che i sacrifici che si fanno non siano spesi infruttuosamente; vogliono che si raddoppi la vigilanza, che le leggi e discipline scolastiche siano esattamente osservate ed adempite; vogliono che dalle scuole ne emergano i più buoni e soddisfacenti risultati. A quest'intento noi dobbiamo esigere :

1° Che gli Ispettori non siano avari di visite alle scuole de' loro circondari, e vegolino specialmente:

a) se tutte le scuole sono provviste di maestri approvati e legalmente nominati, de' quali invieranno nota speciale a questa Direzione nella prima quindicina di novembre;

b) se vi sono intelligenze segrete nei contratti coi maestri, tendenti a sminuire il soldo voluto dalla circolare 3 ottobre 1835, o diversamente convenendo da quanto manifestarono nell' avviso di concorso;

c) se le Municipalità danno l'esatto numero de' fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola. Ove ciò manchi fisseranno un termine perentorio entro il mese di novembre per presentarlo;

d) se tutti i fanciulli e fanciulle obbligati intervengono alla scuola assiduamente. Esigeranno dai maestri che, ove risultassero mancanze, ne facciano tosto rapporto alla municipalità, e quando sia senza effetto, all'Ispettore per i debiti provvedimenti ;

e) se le Municipalità, ove succedono mancanze, vi provvedono coll'applicazione dell'articolo 4 della circolare 20 ottobre 1847, e se havvi abuso nel dare le vacanze, oltre le prescritte dall'articolo 11 della circolare 27 ottobre 1837;

f) se i maestri tengono esattamente la tabella scolastica, notando giornalmente le mancanze dietro appello nominale. Ogni mancanza in proposito sarà punita con multe ai maestri ed alle Municipalità colpevoli;

g) se le scuole sono fornite dei necessari utensili, e se la Municipalità o i genitori lasciano i loro figliuoli senza il materiale per leggere, scrivere ecc. e pei lavori femminili;

h) se infine gli scolari sono stati vaccinati, giusta l'articolo della legge 13 giugno 1834, e della nostra circolare 11 marzo ultimo passato (*Foglio Ufficiale* N.° 12).

2° Siccome la circolare 3 ottobre 1835, non determina che il soldo per le scuole maschili e miste, nulla fissando per le femminili, a togliere ogni malintelligenza in proposito, abbiamo stabilito che per queste, ne' comuni al di sotto delle 300 anime ed ove le scuole non durano che sei mesi, debba essere non minore di cantonali

£ 250, né minore di 300 ove la durata si protrae a otto e dieci mesi ; ne' comuni al disopra di 300 anime sino alle 600, il soldo non sarà minore di cantonali £ 350 ove durano sei mesi e di £ 400 cantonali ove durano di più; ne' comuni al di sopra delle 600 anime il soldo non sarà minore di cantonali £ 450 per le scuole di sei mesi, e 500 per quelle che durano ad otto o dieci mesi.

3° Viene raccomandato ai signori Parrochi l'adempimento di quanto prescrive la legge 28 maggio 1832, articoli 36 e 37, nonché la circolare 27 ottobre 1837, agli articoli 23, 24 e 25. Sarà loro cura di ammonire ed esortare il popolo ad adempiere ai doveri della legge e de' regolamenti tenendo apposito sermone nella prima e seconda domenica del prossimo novembre.

4° Alle Municipalità, poi dobbiamo inculcare l'adempimento agli obblighi loro imposti dalle leggi e regolamenti scolastici. Sappiamo per esperienza che ove le Municipalità si danno la cura di sorvegliare e visitare frequentemente le scuole, queste camminano assai bene, come abbiamo potuto verificare che le scuole mal condotte e difettose sono tali per la nessuna cura municipale. A chiamar al dovere le Municipalità trascurate noi procederemo col sistema delle multe, portate dal decreto governativo 5 novembre 1845.

5° Essendo ancora pendente la legge per sistemare le scuole di ripetizione, noi dobbiamo chiamare alla memoria degli Ispettori, de parrochi, delle autorità locali il contenuto nell'articolo 4° della circolare 15 novembre 1848 (*Foglio Officiale* N.° 48) per l'introduzione di tali scuole, avendo rilevato dai rapporti che poco si è fatto nell'anno *decorso*.

Dietro risoluzione del Consiglio di Educazione, adottata anche dal Consiglio di Stato, saranno introdotte nelle scuole in quest'anno le tavolette di lavagna, per uso del conteggio, ed anche d'esercizi di scritturazione, a grande economia, risparmio di scartari, di cui spesse volte non sono sempre forniti gli scolari. Le lavagne sono state provviste dalla Direzione, e si distribuiscono dagli Ispettori alle Municipalità contro il pagamento di soldi 9, per le più grandi, e di soldi 8 per le piccole, comprese N.°4 matite per pezzo (vedasi il decreto pubblicato sul *Foglio Officiale* N.° 44).

Elenco de' libri adottati come testo dal Consiglio di Educazione nell'ultima sua sessione, e da usarsi nelle scuole popolari:

a) L'operetta del dott. Luigi Lavizzari intitolata *Istruzione popolare sulle*

principali rocce del Cantone Ticino e loro uso nelle arti. Quest'operetta è raccomandata specialmente nelle scuole elementari maggiori;

b) L'operetta di Giorgio Bernasconi, intitolata *Lezioni d'Orticoltura per le scuole ticinesi*, resa obbligatoria per le scuole femminili;

c) Compendio della Storia Svizzera di Giuseppe Curti, il quale uscirà alla luce in breve, il cui manoscritto venne esaminato ed adottato dal Consiglio d'Educazione;

d) Ha pure permesso la libera introduzione nelle scuole ticinesi del sistema di canto popolare colle relative cantilene, proposto dal Curato don Giovanni Frippo ticinese, onde facilitarne lo studio e propagarne l'esercizio;

e) Ha inoltre riconosciuti conformi al decreto 18 novembre 1848; come già si è pubblicato nel *Foglio Ufficiale* N.º i libri seguenti:

Libretto de Nomi.

Prime letture.

Gramaticchetta del Fontana.

Cento Novelle del Muzzi.

Doveri dell'Uomo del Soave.

Abbaco doppio del Riotti.

Vespero festivi e Ufficio della Madonna con aggiunta d'intonazioni per canti di Chiesa secondo il nuovo metodo del Curato Frippo ticinese, Edizione di Carlo Colombi " Bellinzona 1849.

In vista poi di non avere una gramatica italiana conforme, ha risolto :

1° Che per l'imminente anno venga raccomandato, e pei successivi reso obbligatorio a tutte le scuole elementari maggiori e ginnasiali l'uso uniforme di una sola gramatica per la lingua italiana.

2° Che per libro di testo di gramatica in dette scuole sia adottata la gramatica elementare di Stefano Franscini, parte prima e seconda/ edizione del 1846.

Questa Direzione poi ha ottenuto dalla Tipografia della *Svizzera Italiana* in Lugano, editrice della suddetta gramatica, la riduzione del prezzo in £ 2. 8 di cassa per le due parti unite, ed in £ 1. 4 per ciascuna parte separata.

Dietro reclamo degli altri Tipografi del Cantone si concede ai medesimi la permissione provvisoria d'introdurre libri di loro edizione, sebbene non conformi ai succitati, nelle scuole per un anno ancora, a norma dell' articolo 7 del prefato decreto 18 novembre 1848, coll'esclusione però delle edizioni scorrette o mutilate, sentito il preavviso dell' ispettore, il quale ritirerà e presenterà alla Direzione il libro guasto; e coll'ordine che de' libri che intendono introdurre sia mandata copia a questa Direzione per controllo de' medesimi.

Debbesi pure raccomandare l'uso degli esemplari di Calligrafia. Il Litografo Veladini di Lugano ne ha ultimamente pubblicati alcuni molto adatti.

Esercizi militari e Ginnastica.

Ha pure risolto il Consiglio d'Educazione che siano resi obbligatori gli esercizi militari nelle scuole elementari maggiori e nelle ginnasiali.

Ha inoltre adottato che gli istituti ginnasiali e le scuole elementari maggiori abbiano un luogo capace per la ricreazione, con ingegni per la ginnastica, fra i quali segnatamente:

1° le barre parallele;

2° l'albero de' giganti ;

3° la barra orizzontale alta;

4° il port'alberi con una scala di legno o di corda, e simili, che possono chiamarsi elementari e più comuni, e ciò senza esclusione degli esercizi militari a debiti intervalli.

Invece di ginnastica per le scuole elementari minori ha deliberato :

1° Che gli esercizi scolastici siano variati per modo che i fanciulli non abbiano a sedere continuamente più di mezz'ora al sommo, com'è per esempio nelle scuole zurighesi, ed altre bene organizzate di Svizzera, di Germania e di Francia.

2° Che almeno a metà scuola abbia luogo un esercizio di canto in coro, battendo il tempo con marcia or lenta or lesta intorno ai banchi, ove il locale sia capace, o in circolo il più largo possibile.

2° Che non siano tollerati locali troppo angusti, come nocivi allo sviluppo fisico, e alla salute de fanciulli.

Disegno.

Una calda raccomandazione dobbiamo infine volgere agli Ispettori, maestri e genitori, perché le scuole di Disegno siano rianimate, avendo in questi ultimi anni rallentato da quel fervore che vi dominava ne' primi tempi di sì utile istituzione. Agli Ispettori raccomandiamo frequenti visite onde siano incoraggiati gli scolari e non manchino d'assiduo intervento; ai maestri, maggiore applicazione ed infervoramento appresso gli allievi; ai genitori, che non trascurino di mandare i loro figliuoli a queste scuole, specialmente gli operaj, fabbri-ferrai, falegnami, muratori ecc., cui il disegno è il primo elemento per apprendere bene i mestieri cui si dedicano; e senza del quale è impossibile che ne riescano con buoni effetti.

Questa Direzione è persuasa che tutti vorranno corrispondere all'interessamento che si prende per far vieppiù prosperare la Pubblica Educazione in tutti i suoi rami, e che le Municipalità, in ispecie, onde evitare che sia gettato il denaro che spendono per le scuole, vorranno raddoppiare di attività nel farle frequentare, e di vigilanza onde siano ben condotte.

Lugano, 30 ottobre 1849.

Il Consigliere di Stato Direttore

FILIPPO CIANI.

Il Segretario GIORGIO BERNASCONI.

LA DIREZIONE DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE
NELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Essendo pervenuti al Consiglio di Stato alcuni riclami di Tipografi Ticinesi contro la risoluzione del Consiglio d'educazione, con cui approvava come libri di testo e conformi al decreto governativo 18 novembre 1848 alcuni libri stati presentati dalla Tipografia Colombi, di Bellinzona, e ciò per aver essi ne' loro magazzini una quantità di esemplari dei medesimi libri precedentemente stampati, il sullodato Consiglio di Stato, nell'interesse del commercio e sulla proposta di questa Direzione, ha adottato:

1° Che, ritenuto quant'è di competenza del Consiglio d'educazione e quanto ha il medesimo dichiarato, sia concesso agli stampatori ricorrenti la permissione provvisoria d'introdurre i loro libri nelle scuole per un anno ancora, a norma dell'art. 7 del prefato decreto 18 novembre 1848.

2° Che si debbano escludere le edizioni scorrette e mutilate, sentito il preavviso dell'Ispettore, il quale ritirerà e presenterà alla Direzione il libro guasto.